



**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**CORTE DI APPELLO DI ROMA**

**SEZIONE V CIVILE**

Nel collegio composto da

PINTO dott. Diego

Presidente rel.

SERAFIN dott.ssa Maria Grazia

Consigliere

PERSI dott.ssa Carla

Consigliere

riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente

**SENTENZA**

Nella cause civili in grado di impugnazione riunite iscritte al Ruolo generale affari contenziosi ai numeri 5721/2018 e 3527/2019 in deliberazione il 14.7.2022

**TRA**

FRANCESCHINI MAURIZIO

FILIPPI PIETRO

SBERNATORI FRANCO ORSO

(Avv. CONTARDI GENNARO)

**IMPUGNANTI IN RG**

5721/2018

**E**

SOCIETA' COOPERATIVA CASO SRL FALLIMENTO

ESPERIAN ITALIA SPA

GCFC SRL GESTIONE CREDITI FINANZIARIE COMMERCIALI





( contumaci)

E

LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE BENI CEDUTI AI CREDITORI DELLA  
FEDERCONSORZI soc.coop. a r.l in concordato preventivo

(Avv.ti IANNOTTA GREGORIO e DI GRAVIO VALERIO)

IMPUGNANTE INCIDENTALI IN ENTRAMBI I GIUDIZI

E

CAPO GIANCARLO IN Q.TA' DI EREDE DI CAPO ADRIANO

Avv. CONTARDI GENNARO

CAPO EMANUELA IN Q.TA' DI EREDE DI CAPO ADRIANO

Avv. CONTARDI GENNARO INTERVENTORI ADESIVI ALL'IMPUGNAZIONE DEL  
FALLIMENTO

E

FEDERCONSORZI SRL IN LIQUIDAZIONE

GCFC GESTIONE CREDITI FINANZIARI E COMMERCIALI

ESPERIAN ITALIA spa

( contumaci)

Oggetto: impugnazione del lodo arbitrare non definitivo del 29.12.2016 e del lodo definitivo  
del 17.12.2018

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

FRANCESCHINI MAURIZIO, FILIPPI PIETRO e SBERNATORI FRANCO hanno  
proposto impugnazione avverso il lodo non definitivo in oggetto che aveva rigettato  
l'eccezione di incompetenza, confermando la propria competenza in ordine alla definizione  
della controversia, dichiarato inammissibili gli interventi adesivi autonomi e li aveva ammessi  
come interventi adesivi ad adiuvandum ed avevano impugnato il lodo definitivo in oggetto  
che aveva così statuito:

*“a) rigetta l'eccezione di incompetenza proposta dalla Liquidazione Giudiziale dei beni  
ceduti ai creditori della Federconsorzi Italiana dei Consorzi Agrari – Federconsorzi in  
concordato preventivo e conferma la propria competenza in ordine alla definizione della  
presente controversia per i motivi esposti al §VI; b) dichiara ammissibile l'intervento adesivo  
ad adiuvandum spiegato dal Prof. Arch, Adriano CAPO, dal Sig. Maurizio FRANCESCHINI,  
dal Dott. Franco (Orso) SBERNADORI e dal Sig. Pietro FILIPPI, a sostegno dell'adiuvato  
Fallimento Società Cooperativa CASO a r.l. per i motivi esposti al § VII.1; c) dichiara*



*inammissibile gli interventi adesivi autonomi spiegati dal Prof. Arch, Adriano CAPO, dal Sig. Maurizio FRANCESCHINI, dal Dott. Franco (Orso) SBERNADORI e dal Sig. Pietro FILIPPI, con conseguente rigetto delle domande di cui quesiti proposti con il foglio di precisazione delle conclusioni del 1 dicembre 2017 per i motivi esposti al § VII.1; d) dichiara la contumacia di (i) Federazione Italiana dei Consorzi Agrari Soc. Coop. a r.l., in persona del Commissario Governativo pro tempore, (ii) G.C.F.C. Gestione Crediti Finanziarie Commerciali S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, e (iii) Esperian Italia S.p.A. (già E.D.I.FIN. S.p.A.), in persona del legale rappresentante pro tempore per i motivi esposti al § VII.2; e) rigetta le domande formulate dalla Liquidazione Giudiziale dei beni ceduti ai creditori della Federconsorzi Italiana dei Consorzi Agrari – Federconsorzi in concordato preventivo, di cui ai quesiti sub a) e b), per i motivi esposti al § VII.3; f) rigetta le eccezioni proposte dal Prof. Arch, Adriano CAPO, dal Sig. Maurizio FRANCESCHINI, dal Dott. Franco (Orso) SBERNADORI e dal Sig. Pietro FILIPPI di cui alle eccezioni ai §§ 2., 3., 4. e 5. della memoria conclusiva del 12 gennaio 2018, per i motivi esposti ai §§ VII.1 e VII.2; g) rigetta le eccezioni di prescrizione di cui alla domanda n. 2 spiegata con il quesito c) del foglio di precisazione delle conclusioni del 4 dicembre 2017 di Liquidazione Giudiziale dei beni ceduti ai creditori della Federconsorzi Italiana dei Consorzi Agrari – Federconsorzi in concordato preventivo per i motivi esposti al § VII.4; h) rigetta la domanda spiegata con il quesito a1) del foglio di precisazione delle conclusioni del 4 dicembre 2017 di Fallimento Società Cooperativa CASO a r.l. per i motivi esposti al § VIII.1; i) in accoglimento della domanda spiegata con il quesito a2) del foglio di precisazione delle conclusioni del 4 dicembre 2017 di Fallimento Società Cooperativa CASO a r.l., accerta l'inadempimento contrattuale i Federconsorzi e per l'effetto condanna la Liquidazione Giudiziale dei beni ceduti ai creditori della Federconsorzi Italiana dei Consorzi Agrari – Federconsorzi in concordato preventivo, in persona del Liquidatore Giudiziale, al pagamento della somma di € 536.726,18 pari a Lire 1.039.246.800 del vecchio conio, oltre rivalutazione monetaria, e interessi legali sulla somma rivalutata a partire dall'11 maggio 2016 sino al soddisfo in favore del Fallimento Società Cooperativa CASO a r.l., in persona del suo curatore e legale rappresentante pro tempore, per i motivi esposti al § VIII.2; j) rigetta la domanda spiegata con il quesito b1) del foglio di precisazione delle conclusioni del 4 dicembre 2017 di Fallimento Società Cooperativa CASO a r.l., per i motivi esposti al § VIII.3; k) rigetta le domande spiegate con i quesiti b2) e b3), del foglio di precisazione delle conclusioni del 4 dicembre 2017 di Fallimento Società Cooperativa CASO a r.l. per i motivi esposti al § VIII.4; l) rigetta la domanda spiegata con il quesito c) del foglio di precisazione delle conclusioni del*



*4 dicembre 2017 di Fallimento Società Cooperativa CASO a r.l., per i motivi esposti in narrativa al § VIII.5; m) rigetta la domanda spiegata con il quesito d) del foglio di precisazione delle conclusioni del 4 dicembre 2017 di Fallimento Società Cooperativa CASO a r.l., per i motivi esposti in narrativa al § VIII.6; n) dichiara inammissibili e rigetta le domande spiegate da 3 a 10 con il quesito c) e le domande spiegate con il quesito d) del foglio di precisazione delle conclusioni del 4 dicembre 2017, proposte, in via subordinata, dalla Liquidazione Giudiziale dei beni ceduti ai creditori della Federconsorzi Italiana dei Consorzi Agrari – Federconsorzi in concordato preventivo, per i motivi esposti al § IX; o) compensa integralmente tutte le spese legali inerenti al presente procedimento arbitrale tenuto conto, da un lato, della regola della soccombenza, dall'altro, della notevole complessità delle questioni in fatto e in diritto e della loro oggettiva controvertibilità; p) dispone con separate ordinanze sul compenso degli arbitri e della segreteria, sulle spese di funzionamento del Collegio e onorari di CTU”.*

Si è costituita in giudizio la sola LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE BENI CEDUTI AI CREDITORI DELLA FEDERCONSORZI soc.coop. a r.l in concordato preventivo eccependo l'inammissibilità e l'infondatezza dell'impugnazione e proponendo impugnazione incidentale.

Il FALLIMENTO SOCIETA' COOPERATIVA CASO SRL ha proposto autonomo atto di impugnazione.

Si sono costituiti in giudizio la LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE BENI CEDUTI AI CREDITORI DELLA FEDERCONSORZI soc.coop. a r.l in concordato preventivo eccependo l'inammissibilità e l'infondatezza dell'impugnazione e proponendo impugnazione incidentale, nonché Emanuela CAPO e Giancarlo Capo quali eredi di. Adriano CAPO e Maurizio FRANCESCHINI, chiedendo l'accoglimento dell'impugnazione proposta dal Fallimento.

Riuniti i giudizi, precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza in epigrafe.

2. Preliminarmente va respinta l'istanza di discussione orale della causa ex art 281 sexies c.p.c. presentata, irritualmente, dall'avv. Contardi per gli assorbenti rilievi che tale modalità di definizione del giudizio è del tutto facoltativa e per il fatto che sono stati già concessi i termini di cui agli artt.190e 352 c.p.c., mentre non è stata formulata alcuna istanza ex art 352 II co.c.p.c.



Preliminarmente va disattesa anche l'istanza di riunione proposta dagli impugnanti con altro procedimento, per l'assorbente rilievo del diverso stato dei procedimenti, essendo l'altra causa già stata trattenuta in decisione.

3. In relazione alla impugnazione di Maurizio Franceschini, Franco (Orso) Sbernadori e Pietro Filippi si osserva quanto segue.

Per quanto concerne la loro posizione di interventori adesivi si rileva in generale.

La Corte di Cassazione con l'ordinanza 2818/2018 ha ribadito: “ *L'interventore **adesivo** non ha un'autonoma **legittimazione ad impugnare** (salvo che l'impugnazione sia limitata alle questioni specificamente attinenti la qualificazione dell'**intervento** o la condanna alle spese imposte a suo carico), sicché la sua impugnazione è inammissibile, laddove la parte adiuvata non abbia esercitato il proprio diritto di proporre impugnazione ovvero abbia fatto acquiescenza alla decisione ad essa sfavorevole.*”

In particolare, per quanto concerne l'impugnativa del lodo in esame valida solo come interventori adesivi -in quanto è passata in giudicato la statuizione del Collegio arbitrale di inammissibilità dell'intervento autonomo con conseguente inammissibilità anche di quelle domande reiterate in questa sede (es risarcimento dei danni) che potevano trovare ingresso solo con un intervento autonomo- l'impugnazione, fatta eccezione per il motivo concernente la regolazione delle spese, è inammissibile per un duplice autonomo ordine di motivi.

A. Da un lato si rileva l'aspecificità dell'impugnazione .

Con la sentenza a Sezioni Unite 27199/2017 la Corte di Cassazione ha precisato: “ *Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “*revisio prioris instantiae*” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.*” Nello stesso senso Cass. 13535/2018.”

Tali principi trovano applicazione anche in materia di impugnazione di lodo arbitrale.

La Corte di Cassazione con la sentenza 12544/2013 ha affermato: “ *Nell'ordinamento processuale vige il **principio** secondo cui innanzi al giudice adito con un mezzo di impugnazione si osservano le norme stabilite per il procedimento davanti allo stesso, in quanto non derogate dalla specifica disciplina del mezzo d'impugnazione di cui si tratta. Ne*



*consegue che al giudizio d'impugnazione del lodo davanti alla corte d'appello, disciplinato dagli artt. 827 e ss. cod. proc. civ., non si applica - né direttamente, né indirettamente - il regime delle preclusioni stabilito dall'art. 183 cod. proc. civ., bensì il regime processuale proprio dell'appello, secondo cui le prove vanno chieste in sede di costituzione, a meno che non sia successiva la loro formazione o la produzione sia resa necessaria a ragione dello sviluppo del processo, risultando tale soluzione conforme al dettato dell'art. 830, comma secondo, cod. proc. civ. (nel testo anteriore alle modifiche introdotte dal d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40), che, con la locuzione "nuova istruzione", si riferisce ai mezzi di prova diversi da quelli del giudizio arbitrale, e non all'individuazione del momento preclusivo della loro deduzione.” E con la sentenza 26008/2018.....ha ribadito: “La natura giurisdizionale dell'arbitrato rituale fa sì che l'impugnazione del lodo sia soggetta alla disciplina e ai principi che regolano il giudizio di appello, in quanto compatibili, compresa la possibilità di rinnovare la notificazione dell'atto introduttivo del giudizio, al ricorrere dei presupposti di legge. Ne consegue che, disposta tale rinnovazione ai sensi dell'art. 291, comma 1, c.p.c., ed accertata la sua ritualità, resta preclusa la sanzione d'inammissibilità del gravame.”*

Nella specie gli interventori si sono limitati a reiterare gli originari assunti senza una confutazione specifica della compiuta motivazione del lodo.

B.Sotto altro profilo le doglianze di merito, ancorchè, formalmente, rivolte a denunciare vizi di diritto, si risolvono in una inammissibile censura della valutazione delle risultanze istruttorie.

Come precisato dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza 28997 /2018 “ *La denuncia di nullità del lodo arbitrale postula, in quanto ancorata agli elementi accertati dagli arbitri, l'esplicita allegazione dell'erroneità del canone di diritto applicato rispetto a detti elementi, e non è, pertanto, proponibile in collegamento con la mera deduzione di lacune d'indagine e di motivazione, che potrebbero evidenziare l'inosservanza di legge solo all'esito del riscontro dell'omesso o inadeguato esame di circostanze di carattere decisivo”.*

Con l'ordinanza 16559/2020 la Corte di Cassazione ha ribadito: “ *La denuncia di nullità del lodo arbitrale, ai sensi dell'art. 829, comma 2, c.p. c., per inosservanza delle regole di diritto "in iudicando" è ammissibile solo se circoscritta entro i medesimi confini della violazione di legge opponibile con il ricorso per cassazione ex art. 360, comma 1 n. 3, c.p.c.”.*

Appare opportuno riportare parte della motivazione della suddetta ordinanza: “*Essa, al contrario, ha fatto piana applicazione dei principi enunciati da questa Corte secondo cui, da un lato, la denuncia di nullità del lodo arbitrale, per inosservanza delle regole di diritto in*



*iudicando, è ammissibile solo se circoscritta entro i medesimi confini della violazione di legge opponibile con il ricorso per cassazione ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. (tra le altre, Cass. 11 ottobre 2006, n. 21802), e, dall'altro lato, l'apprezzamento della gravità dell'inadempimento ex art. 1455 c.c. appartiene al giudizio insindacabile del giudice del merito (Cass. 13 ottobre 2017, n. 24182; Cass. 30 maggio 2017, n. 13627; Cass. 26 ottobre 2005, n. 20678) e, quindi, in ipotesi di impugnativa di lodo arbitrale, del collegio degli arbitri.”*

Nella fattispecie in esame l'impugnazione è caratterizzata dalla formale prospettazione di errori di diritto, ma in realtà ciò attiene solo al piano enunciativo, e si sostanzia, invece, in una censura nel merito della attività interpretativa operata dal Collegio arbitrale e della valutazione delle risultanze istruttorie. Al di là del *nomen* delle rubriche delle impugnazioni le doglianze si risolvono in un ipotetico erroneo apprezzamento da parte degli Arbitri delle risultanze di causa, che in realtà non discende da alcun errore di diritto.

Né può sostenersi un difetto di motivazione in alcun passaggio motivazionale del lodo.

Come precisato dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza 19602/2020 “ *Il giudizio di impugnazione del lodo arbitrale ha ad oggetto unicamente la verifica della legittimità della decisione resa dagli arbitri, non il riesame delle questioni di merito ad essi sottoposte, sicché l'accertamento in fatto compiuto dagli arbitri, qual è quello concernente l'interpretazione del contratto oggetto del contendere, non è censurabile nel giudizio di impugnazione del lodo, salvo che la motivazione sul punto sia completamente mancata od assolutamente carente.*” Il che non è nella fattispecie in esame.

C. Il motivo di impugnazione concernente la regolazione delle spese di lite e la mancata applicazione dell'art 96 c.p.c. è infondato.

Il notevole divario tra *petitum* e liquidato imponeva la compensazione delle spese di lite e conseguentemente l'inapplicabilità dell'art 96 c.p.c.

4. I primi due motivi dell'impugnazione incidentale della FEDIT possono essere esaminati congiuntamente e sono infondati.

La Fedit ha lamentato: “

a) *Violazione e falsa applicazione delle regole di diritto di cui agli artt. 816 quinquies c.p.c. e 27, comma IV, D.L. n. 40 del 2006, per avere il Collegio Arbitrale riconosciuto l'ammissibilità l'intervento adesivo ad adjuvandum dei Sigg.ri Adriano Capo, Maurizio Franceschino, Franco (Orso) Sbernadori e Pietro Filippi: art. 829 II comma c.p.c..*



b) *Violazione e falsa applicazione delle regole di diritto di cui agli artt. 42 e 43 L.F. per avere il Collegio Arbitrale riconosciuto l'ammissibilità dell'intervento adesivo ad adjuvandum dei soci della Società fallita Società Coopertiva CASO a r.l. - Sigg.ri Adriano Capo, Maurizio Franceschino, Franco (Orso) Sbernadori e Pietro Filippi, malgrado l'unico soggetto legittimato a stare in giudizio, per la cura degli interessi della società fallita era ed è il Curatore: art. 829 II comma c.p.c..”*

In particolare la FEDIT ha dedotto: “ *Ed invero, il Collegio Arbitrale ha fatto riferimento all'art. 816 quinquies c.p.c. non applicabile ratione temporis al procedimento di che trattasi, atteso che, a norma dell'art. 27 comma IV del citato D.Lgs. n. 40 del 2006, la disciplina di cui al predetto articolo 816 quinquies c.p.c., si applica “ai procedimenti arbitrari nei quali la domanda di arbitrato è stata proposta successivamente alla data in vigore del medesimo decreto”. Pertanto, con riferimento all'intervento spiegato dai sigg. Capo, Franceschini, Sbernadori e Filippi, non poteva farsi riferimento alla nuova disciplina di cui all'art. 816 quinquies c.p.c. e doveva escludersi l'ammissibilità dell'intervento, in mancanza di qualsivoglia compromesso, sottoscritto dai soci, che non avevano e non hanno sottoscritto alcun accordo di arbitrato con le altre parti in causa; e ciò valeva e vale, sia con riferimento all'intervento autonomo, sia con riferimento all'intervento adesivo dipendente. Sotto tale aspetto il Lodo Definitivo è illegittimo e viziato, per la violazione di regole di diritto ex art. 829 II comma c.p.c. (essendo violato l'art. 27 IV co. la norma del D.Lgs. n. 40 del 2006 e non essendo l'art. 816 quinquies c.p.c. applicabile alla fattispecie) e perché “ha pronunciato fuori dai limiti del compromesso”, con conseguente nullità, ai sensi dell'art. 829 I comma n. 4 c.p.c.: infatti il compromesso non era stato sottoscritto dai soci e non era, rispetto ad essi, efficace e vincolante.”*

La doglianza è infondata.

La Corte di Cassazione con la sentenza 28827/2017 ha precisato : “ *Nel giudizio d'impugnazione per nullità del lodo arbitrale, l'intervento del terzo rimasto estraneo al procedimento davanti agli arbitri è sempre ammissibile quando il lodo potrebbe pregiudicare i suoi diritti ai sensi degli artt. 344 e 404 c.p.c., avendo l'art. 816-quinquies c.p.c., introdotto dal d.lgs. n. 40 del 2006, previsto e disciplinato tale intervento proprio con riferimento al giudizio arbitrale e trovando anche applicazione in materia, in mancanza di una diversa disciplina, gli istituti ordinari previsti dal codice di rito”*

L'intervento, proprio perché ritenuto meramente adesivo da parte del Collegio arbitrale era stato pertanto correttamente dichiarato ammissibile dal Collegio arbitrale, con tutte le



conseguenze derivanti dalla partecipazione al giudizio in tema di regolazione delle spese di quel giudizio da un lato, sia pure con i limiti di impugnazione del lodo sopra indicati.

Né l'intervenuto fallimento della società faceva venire meno la facoltà di svolgere un intervento adesivo nel giudizio arbitrale.

5. Con il terzo motivo la FEDIT lamenta “ *Nullità del Lodo, perché contenente disposizioni contraddittorie, laddove ha correlato il danno al venir meno dell'accordo, anziché all'inadempimento o al ritardo nell'adempimento, e pur avendo ribadito la piena validità ed efficacia del vincolo contrattuale: art. 829 I comma n. 11 c.p.c.*”

Ed ha dedotto : “ *Il Lodo Arbitrale è contraddittorio nella parte in cui, dopo aver escluso che il contratto di allevamento dei suini, stipulato in data 28 maggio 1987, fosse risolto e dopo averne riconosciuto la piena efficacia e vincolatività, pur avendo riconosciuto l'inadempimento contrattuale di FEDIT e il diritto del Fallimento CASO al risarcimento da inadempimento, ha correlato la riconosciuta pretesa risarcitoria del medesimo fallimento non già all'inadempimento o al ritardo nell'adempimento, quanto piuttosto al “mancato introito a seguito del venir meno dell'accordo stipulato”: è stato, pertanto, frainteso l'istituto del risarcimento del danno, derivante dal ritardo nell'adempimento, rispetto a quello derivante dalla risoluzione (e quindi dalla caducazione del titolo) cui correlare la pretesa risarcitoria oggetto di riconoscimento. Sul punto, il danno avrebbe dovuto essere correlato non già al venir meno dell'accordo, quanto, piuttosto, all'inadempimento e/o al ritardo nell'adempimento, con riferimento al quale il danno avrebbe dovuto essere comprovato e quantificato.*”

La doglianza va respinta per un duplice autonomo ordine di motivi . da un lato non costituisce un errore di giudizio, bensì in una censura della valutazione del fatto e delle risultanze di causa che ha ritenuto sussumibile tale voce di danno come conseguenza dell'inadempimento.

Dall'altro è inammissibile in quanto, per come formulata la doglianza di nullità è in realtà generica.

6. Con il quarto motivo la FEDIT lamenta “ *d)Violazione e falsa applicazione delle regole di diritto di cui agli artt. 169, 55 e 59 L.F. e dei principi e delle norme che disciplinano la cosiddetta “cristallizzazione” del patrimonio del soggetto ammesso alla procedura concorsuale, non potendo decorrere, dalla data di presentazione della domanda di concordato, gli interessi e la rivalutazione monetaria sui crediti riconosciuti e, peraltro, non collocati in prededuzione: art. 829 II comma c.p.c.*”



La doglianza è infondata.

A tale proposito si richiama la sentenza della Corte di Cassazione 6672/2005 che ha precisato:  
“

*Nel corso della procedura per concordato preventivo è precluso ai creditori per titolo anteriore al decreto di ammissione alla procedura esclusivamente l'esercizio delle azioni esecutive e non anche quelle di accertamento e di condanna, le quali restano proponibili davanti al giudice competente, che dovrà tener conto anche degli **interessi** moratori, il cui corso non è sospeso per effetto della detta procedura, in quanto il principio della **crystallizzazione** anche dei crediti risarcitori alla data di presentazione della domanda ha portata interna alla procedura concorsuale e non opera nei rapporti tra creditori e debitori al di fuori dalla procedura medesima; né dalla pronuncia di condanna nei confronti dell'imprenditore ammesso al concordato preventivo può derivare alcun danno alla "par condicio creditorum" in quanto il credito giudizialmente accertato nella sua integrità, con sentenza passata in giudicato dopo l'omologazione del concordato, potrà essere soddisfatto solo nei limiti della percentuale concordataria.”*

7. L'impugnazione del FALLIMENTO SOCIETA'COOPERATIVA CASO srl è inammissibile per tardività.

A norma dell'art 333 c.p.c.” *Le parti alle quali sono state fatte le notificazioni previste negli articoli precedenti debbono proporre, a pena di decadenza, le loro **impugnazioni in via incidentale** nello stesso processo”*

Come ribadito dalla Corte di Cassazione con la sentenza 30775/2019 “ In tema *processo litisconsortile, in virtù del principio di unità dell'impugnazione, il ricorso proposto irrisultante in forma autonoma da chi, ai sensi degli artt. 333 e 371 c.p.c., avrebbe potuto proporre soltanto impugnazione incidentale, per convertirsi in quest'ultima deve averne i requisiti temporali, onde la conversione risulta ammissibile solo se la notificazione del relativo atto non ecceda il termine di quaranta giorni da quello dell'impugnazione principale; né la decadenza conseguente all'inosservanza di detto termine può ritenersi superata dall'eventuale rispetto del termine "esterno" di cui agli artt. 325 o 327 c.p.c., giacché la tardività o la tempestività, in relazione a quest'ultimo, assume rilievo ai soli fini della determinazione della sorte dell'impugnazione stessa in caso di inammissibilità di quella principale, ex art. 334 c.p.c.”*




Tale principio era stato così già affermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza 7074/2017: “ *In proposito, viene il rilievo il principio di diritto secondo cui: «Atteso il principio di unità dell'impugnazione - secondo il quale l'impugnazione proposta per prima determina la pendenza dell'unico processo, nel quale sono destinate a confluire, sotto pena di decadenza, per essere decise simultaneamente, tutte le eventuali impugnazioni successive della stessa sentenza, le quali, pertanto, hanno sempre carattere incidentale -, nei procedimenti con pluralità di parti, avvenuta ad istanza di una di esse la notificazione del ricorso per cassazione, le altre parti, cui questo sia stato notificato, devono proporre, a pena di decadenza, i loro eventuali ricorsi avverso la medesima sentenza nello stesso procedimento e perciò nella forma delle impugnazioni incidentali; ne consegue che il ricorso proposto irrisolto in forma autonoma da chi, in forza degli artt. 333 e 371 cod. proc. civ., avrebbe potuto proporre soltanto impugnazione incidentale, per convertirsi in quest'ultima, deve averne i requisiti temporali, onde la conversione risulta ammissibile solo se la notificazione del relativo atto non ecceda il termine di quaranta giorni da quello dell'impugnazione principale. Né la decadenza conseguente alla mancata osservanza di detto termine può ritenersi superata dall'eventuale osservanza del termine "esterno" di cui agli artt. 325 o 327 cod. proc. civ., atteso che la tardività o la tempestività, rispetto a quest'ultimo, assume rilievo ai soli fini della determinazione della sorte dell'impugnazione stessa in caso di inammissibilità di quella principale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 334 cod. proc. civ.» (così già Cass., Sez. Un., n. 9332 del 2002).”*

La ratio della norma è evidente: una volta notificato l'atto di appello tutte le parti attinte dalla notificazione hanno l'onere di proporre appello incidentale a prescindere dal rapporto processuale con l'appellante principale. Tale ratio è sottesa anche all'art 332 c.p.c., che proprio nell'ipotesi di cause scindibili, laddove la notificazione non sia stata effettuata a tutte le parti del giudizio di primo grado prevede la necessità di notificazione alle parti pretermesse , con effetto sospensivo in caso di inottemperanza, proprio per l'esigenza di celerità e di concentrazione delle impugnazioni.

Laddove però la notificazione dell'atto di appello, come nel caso in esame, sia avvenuta, trova applicazione l'art 333 c.p.c. norma che prescinde del tutto dagli ambiti delle possibili impugnazioni della stessa sentenza ad opera delle parti del giudizio di primo grado.

Nella fattispecie il giudizio RG 5721/2018 è stato introdotto con atto notificato al Fallimento nell'agosto 2018 con udienza di prima comparizione fissata il 21.12.2018





Il Fallimento ha impugnato tardivamente il lodo con atto notificato il 16.5.2019.

Ne discende l'inammissibilità dell'impugnazione del Fallimento.

8. In considerazione del notevole diverso contenuto economico dell'impugnazione principale (€ 30 mln) e di quella incidentale (€ 536.000,00 circa) le spese di lite seguono integralmente la soccombenza degli impugnanti principali e si liquidano come da dispositivo.

#### PQM

Rigetta tutte le impugnazioni e condanna FRANCESCHINI MAURIZIO, FILIPPI PIETRO BERNATORI FRANCO, in solido fra loro da una parte, e dall'altra, non in solido, il FALLIMENTO SOC.COOP CASO srl nonché CAPO Emanuela e CAPO Giancarlo (eredi di CAPO Adriano) alla rifusione delle spese di lite in favore della LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE BENI CEDUTI AI CREDITORI DELLA FEDERCONSORZI soc.coop. a r.l in concordato preventivo che liquida in € 50.000,00 per compensi, oltre rimborso spese gen.

Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma quater T.U.115/2002 per tutte le impugnazioni

Roma, 10.11.2022

IL PRESIDENTE EST

Arbitrato Italia

